



COMUNE DI VILLONGO
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE IUC (Imposta Unica Comunale)

Pag.	Articolo	Descrizione
4	Art. 1	Imposta Unica Comunale
4	Art. 2	Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale
4	Art. 3	Dichiarazioni
5	Art. 4	Periodi e modalità di applicazione dell'imposta
6	Art. 5	Riscossione
6	Art. 6	Riscossione coattiva
7	Art. 7	Modalità di versamento
7	Art. 8	Scadenze di versamento
7	Art. 9	Funzionario responsabile del tributo
8	Art. 10	Accertamento
9	Art. 11	Accertamento con adesione
9	Art. 12	Contenzioso
9	Art. 13	Dilazione dei pagamenti
10	Art. 14	Somme di modesto ammontare
10	Art. 15	Rimborsi
10	Art. 16	Trattamento dei dati personali
10	Art. 17	Entrata in vigore e abrogazioni
11	Art. 18	Norme di rinvio
11	Art. 19	Clausola di adeguamento

CAPO II

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Pag.	Articolo	Descrizione
12	Art. 1	Oggetto del Regolamento
12	Art. 2	Presupposto impositivo
12	Art.3	Definizioni di abitazione principale, pertinenze, fabbricato, aree edificabili, terreno agricolo
13	Art. 4	Soggetti passivi
13	Art.5	Soggetto attivo
14	Art.6	Base imponibile
14	Art.7	Determinazione del valore delle aree edificabili
14	Art.8	Detrazione per l'abitazione principale
15	Art.9	Assimilazioni all'abitazione principale
15	Art.10	Agevolazioni
15	Art.11	Esenzioni ed esclusioni
17	Art.12	Attività di accertamento- incentivo
17	Art.13	Quota riservata allo stato
17	Art.14	Disposizioni finali ed efficacia

CAPO III**REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"****(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

Pag.	Articolo	Descrizione
18	Art. 1	Oggetto del regolamento
18	Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
19	Art. 3	Sostanze escluse dalla normativa rifiuti
20	Art. 4	Soggetto attivo
20	Art. 5	Presupposto per l'applicazione della tassa
20	Art. 6	Soggetti passivi
21	Art. 7	Esclusione inidoneità a produrre rifiuti
21	Art. 8	Esclusione dall'obbligo di conferimento
22	Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
23	Art. 10	Determinazione superficie degli immobili
23	Art. 11	Costi di gestione
23	Art. 12	Determinazione della tariffa
24	Art. 13	Articolazione della tariffa
24	Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche
24	Art. 15	Occupanti le utenze domestiche
25	Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche
25	Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche
26	Art. 18	Scuole statali
26	Art. 19	Tributo giornaliero
26	Art. 20	Tributo provinciale
26	Art. 21	Riduzioni per le utenze domestiche
27	Art. 22	Riduzioni per le utenze non domestiche
27	Art. 23	Riduzioni per il recupero da parte delle utenze non domestiche
28	Art. 24	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
28	Art. 25	Agevolazioni ulteriori
28	Art. 26	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
29	Art. 27	Sanzioni
29	Art. 28	Disposizioni transitorie
30	All. A	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
32	All. B	Percentuali di abbattimento categorie di utenze non domestiche
33	All. C	Numero presunto di occupanti locali
34	All. D	Categorie utenze non domestiche
35	All. E	Direttive tecniche per la pratica del compostaggio domestico

CAPO IV**REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI"****(Tributo sui servizi indivisibili)**

Pag.	Articolo	Descrizione
36	Art. 1	Oggetto del regolamento
36	Art. 2	Soggetto attivo
36	Art. 3	Presupposto impositivo
36	Art. 4	Soggetti passivi
37	Art. 5	Base imponibile
37	Art. 6	Aliquote
37	Art. 7	Detrazione per abitazione principale
37	Art. 8	Assimilazioni all'abitazione principale
38	Art. 9	Detrazioni figli disabili
38	Art. 10	Esenzioni
38	Art. 11	Individuazione dei servizi indivisibili
39	Art. 12	Entrata in vigore del regolamento
39	Art. 13	Clausola di adeguamento

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

I.U.C.
(Imposta Unica Comunale)

ART. 1
IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

ART. 2
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale approva:

a) le aliquote dell'IMU e le detrazioni;

b) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

c) le aliquote della TASI e le detrazioni in conformità con i servizi e i costi indivisibili, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 3
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro i termini sotto indicati per ciascun "tributo". Resta ferma la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione di inizio o di variazione dell'evento al verificarsi dello stesso. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, diversa per ciascuna tipologia di tributo, redatta su modello messo a disposizione dal Comune per il tributo TARI e TASI e compilata in ogni sua parte, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione entro i termini di cui sotto. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 ¹ (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto-Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.²

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, di competenza Comunale, relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

4. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto Ministeriale 30.10.2012, e successive modificazioni, e nei casi ivi previsti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della Legge n. 147 del 27.12.2013,³ gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica mentre tale modalità è facoltativa per gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o via e-mail in formato PDF o con procedura telematica attraverso il sito web comunale (se attivato). In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 4 PERIODI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Relativamente all'IMU:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

¹ "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale."

² "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"

³ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."

2. Relativamente alla TARI:

La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa purché tempestivamente dichiarate entro il termine di cui all'art. 3, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

3. Relativamente alla TASI:

La tassa è dovuta per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 5 RISCOSSIONE

1. Per quanto attiene l'IMU:

L'imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Per quanto attiene la TARI:

Il Comune riscuote la tassa inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo in rate l'ammontare complessivo.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 9, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

3. Per quanto attiene la TASI:

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini di cui all'art. 8.

E' fatto obbligo, al locatore di immobile, di comunicare al conduttore, almeno un mese prima della scadenza della prima rata, ed inoltrare a quest'ultimo i dati (rendita catastale) necessari alla puntuale quantificazione del tributo stesso.

ART. 6 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,⁹ se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,¹⁰ ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Non si procede alla riscossione del dovuto nei casi stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 7 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,⁴ nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 8 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Per quanto riguarda l'IMU:

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva annuale da corrispondere non è superiore ad euro 5,00; se l'importo è superiore a euro 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

2. Per quanto riguarda la TARI:

Il numero delle rate e le scadenze sono definite con la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si determinano le tariffe.

La tassa non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

3. Per quanto riguarda la TASI:

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti generali dei termini di versamento in caso di situazioni particolari.

ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Funzionario Responsabile può nominare un responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

4 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni." - Articolo 17 - Oggetto.

5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."

ART. 10 ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, in ogni sua componente, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.⁶ In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai punti precedenti commi 2 (omessa presentazione della dichiarazione) e 3 (infedele dichiarazione) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁷

9. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:

a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;

b) del proprio personale dipendente;

c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;

Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.

⁶ “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” - Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

⁷ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

10. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati, mensilmente, a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di

trattamento dei dati personali, copie od elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) delle Cessioni di Fabbricato nei quali risultino gli estremi catastali degli immobili oggetto di cessione;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 11

ACCERTAMENTO CON ADESIONE: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14/03/2008) e sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa vigente secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate approvato con la citata deliberazione del 14/03/2008.

ART. 12

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 5468, e successive modificazioni.

ART. 13

DILAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, debitamente documentate, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Se il credito d'imposta è superiore a euro 5.000,00 il provvedimento può essere subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria con primario istituto di credito.

⁷ "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

⁸ "Disposizioni sul procedimento tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413";

6. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'Ufficio Tributi, il mancato versamento anche di una rata protratto oltre dieci giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo

residuo.

ART. 14 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. ¹¹ il Comune può non procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 15 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In allegato all'istanza di rimborso il contribuente deve allegare la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
2. Il rimborso viene evaso entro i termini di legge, attualmente fissati in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi se gli importi, comprensivi degli interessi, non superano euro 10,00.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogati dall'1.1.2014 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

⁹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

¹⁰ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di miglioramento dell'efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento. - Art. 3

Facilitazioni per
imprese e contribuenti

¹¹ "L'art. 1, c. 736, della L. 27.12.2013, n. 147 elimina l'importo minimo (€ 30,00) per accertamento e riscossione per enti locali.

ART. 18
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, dal comma 639 e successivi, della Legge 27.12.2013 n. 147,¹² nonché alle altre norme legislative vigenti in materia.

ART. 19
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

¹² *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.*

CAPO II
REGOLAMENTO COMPONENTE

IMU
(Imposta Municipale Propria)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997,¹³ disciplina l'applicazione nel Comune di Villongo dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁴
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e le pertinenze della stessa, nonché le aree fabbricabili.

ART. 3
**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE,
FABBRICATO, AREE EDIFICABILI, TERRENO AGRICOLO**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari all'uso (abitativo, industriale, commerciale).
 - d)

¹³ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

¹⁴ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

- e) per fabbricato "inagibile o inabitabile" si intende il fabbricato che risulta inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone ed il degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità/inabitabilità deve essere accertata con perizia redatta da un tecnico abilitato a carico del contribuente; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445¹⁵ attestante il possesso della perizia.
- f) per "area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99,¹⁶ iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; l'area pertinenziale registrata nel catasto fabbricati come area asservita al fabbricato, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
- g) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Rientrano tra gli immobili imponibili anche i piccoli appezzamenti e i terreni incolti.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) Il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Villongo relativamente agli immobili la cui superficie, interamente o prevalentemente, insiste sul suo territorio.

¹⁵ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁶ "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"

ART. 6
BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione

ART. 7
DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

- 1.** Con atto di Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti annualmente i valori di riferimento minimi per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili così come definite all'art. 3, lettera e).
- 2.** Tali valori hanno esclusivamente la finalità di limitare il contenzioso relativamente all'attività di accertamento mentre non rilevano ai fini di eventuali istanze di rimborso.
- 3.** L'approvazione della perizia di stima non impedisce all'ente di procedere al recupero dell'eventuale maggior imposta calcolata e desumibile dai valori inseriti in atti pubblici o privati, comunque non inferiori a quelli stabiliti al punto 1 del presente articolo.
- 4.** La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente, In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
- 5.** Per gli eventi dei commi precedenti, non essendo conoscibili dall'ufficio tributi, vige l'obbligo di presentare apposita dichiarazione.

ART. 8
DETRAZIONE
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1.** All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
- 2.** Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non in ragione della percentuale di possesso, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3.** Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 2 Capo I del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

ART. 9
ASSIMILAZIONI
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. I benefici previsti per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio degli immobili descritti nel precedente comma, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte).

ART. 10
AGEVOLAZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
2. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ART. 11
ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833¹⁸, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601¹⁹, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917²⁰, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;²¹
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis D.L. n. 201/2011;²²
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 purché il relativo Comune sia inserito in apposito elenco definito con decreto ministeriale in corso di predisposizione;

2. Sono esclusi dall'imposta;

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'unico immobile, purché non censito nelle categorie catastali A1-A8-A9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,²³ dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011.²⁴

¹⁸ "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

"Disciplina delle agevolazioni tributarie" - Art. 5 bis - Immobili con destinazione ad usi culturali.

²⁰ "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi." Art. 1, comma 73, lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

²¹ "Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" - Art. 16 Nozione di attività di religione o di culto.

²² "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

²³ "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266."

²⁴ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

3. Per l'applicazione del beneficio dell'esenzione di imposta di cui al comma 1, deve essere presentata apposita dichiarazione a pena di decadenza.

ART. 12 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO – INCENTIVO

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento della giunta comunale una quota delle somme effettivamente accertate/riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'IMU.

ART. 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) Legge n. 228/2012²⁵ è riservata allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,²⁶ e dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201,²⁷ convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
3. Il presente regolamento si applica dall' 01.01.2014.

²⁵ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

²⁶ “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.” Art. 8 Imposta municipale propria - Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria

²⁷ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

CAPO III
REGOLAMENTO COMPONENTE

TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997,²⁸ disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 01.01.2014, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013,²⁹ stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.10.2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

ART. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006,³⁰ (*dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti*) e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

²⁸ “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.” - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”

²⁹ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.

³⁰ “Norme in materia ambientale”

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 150 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd (Coefficiente di Produzione Rifiuto per tipologia di attività) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente purché il Comune, anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 3 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di

compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento coincide con l'intero territorio comunale.

ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative.

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari vuote (prive di mobili, suppellettili etc.) o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elett....) la dicitura attivi può anche far riferimento al solo consumo;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) le superfici destinate al solo esercizio del culto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzino all'aperto;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 centimetri;
- h) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi

internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 D.lgs. 152/2006,³¹ al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (es. superfici adibite all'allevamento di animali, legnaie, fienili, depositi agricoli ecc.); sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo.

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa;

c) sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, c.6, capo II;

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento per tipo di attività indicate nell'allegato B. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività indicate nell'allegato B si fa ricorso a criteri analoghi.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Presentare la planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle superfici dove sono prodotti rifiuti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). La presentazione della dichiarazione originaria o di variazione dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal giorno della presentazione.

³¹ "Norme in materia ambientale"

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/trattamento presso imprese a ciò abilitate e le relative fatture di pagamento. La mancata presentazione della presente documentazione comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dalla data di dichiarazione originaria o di variazione.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1.** La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
- 2.** La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. La superficie è desumibile dalla planimetria catastale o da altra analoga (planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), dall'atto di provenienza, dalla compravendita o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- 3.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 4.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 6.** In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

ART. 11 COSTI DI GESTIONE

- 1.** La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune stesso, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3.** Il piano finanziario in particolare indica lo scostamento che si è eventualmente verificato fra il gettito a preventivo e quello a consuntivo dell'anno precedente, al netto del tributo provinciale, sia nel caso di gettito a preventivo superiore al consuntivo che nel caso di gettito inferiore, qualora lo scostamento sia superiore al 5%.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.³³
- 3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo e la maggiorazione entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(ovvero del 30 settembre di ciascun anno).

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività kd di cui alla tabella 4a e 4 b, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999, suddivise per classi di comuni.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno 183 giorni nell'anno solare

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa ma che risultano temporaneamente assenti, perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 183 giorni, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;

³³ “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”

3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal c. 3, art. 3, capo I, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito al pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nell'allegato C, adottabili in via presuntiva, graduato sulla base della superficie complessiva.

6. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzato un numero di occupanti, graduato in funzione della superficie complessiva dei locali secondo i parametri di cui all'allegato C, adottabili in via presuntiva.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato D.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. E' possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tale caso sarà necessario presentare distinte dichiarazioni.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18 SCUOLE STATALI

- 1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007³⁴(convertito dalla L. 31/2008).
- 2.** La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1.** Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2.** La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
- 3.** In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4.** Al tributo giornaliero si applica anche il tributo provinciale;
- 5.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6.** Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- 7.** Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dieci è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1.** Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992.
- 2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** L'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è attuata mediante una riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico nel rispetto delle regole e direttive tecniche di cui all'allegato E ; per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante

³⁴ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"

l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Alla tariffa delle utenze domestiche, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 30 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

b) riduzione del 30 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 183 giorni all'anno solare, all'estero purché l'immobile non sia affittato o occupato da altri soggetti;

c) riduzione del 30 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 183 giorni all'anno, in case di cura, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), comunità di recupero o centri socio-educativi, istituti penitenziari, purché l'immobile non sia affittato o occupato da altri soggetti (tenute a disposizione);

3. Le riduzioni previste dal presente articolo, per le singole utenze, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23 RIDUZIONI PER IL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ³⁵

1. La tassa relativa alle utenze non domestiche non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

³⁵ "art. 1, comma 661, Legge n. 147/2013"

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006³⁶, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione di cui al comma 1 è riferita alla sola quota variabile della tariffa, fino a concorrenza della stessa, non genera rimborsi, ed è così determinata:

a) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) uguale o superiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza ($kd \times mq$ UTND): riduzione del 100% della quota variabile;

b) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) inferiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza: riduzione pari al rapporto percentuale $(q_{rec}) / (kd \times mq$ UTND).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a verificare i rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 24 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta a condizione che la loro distanza (misurata sulla base del percorso pedonale più breve dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendosi la proprietà privata) dal più vicino punto di conferimento risulti compresa tra 150 metri e 250 metri, ed in misura pari al 30 per cento per le utenze poste ad una distanza superiore. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dall'ufficio tecnico dell'Ente

ART. 25 AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147 del 27.12.2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lett. a) ed e) del c. 659 dell'art. 1 sopra menzionato.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata un'unica agevolazione scegliendo la più favorevole per il contribuente.

³⁶ "Norme in materia ambientale".

ART. 27 SANZIONI

- Multa da 50 euro per chi abbandona i rifiuti non ingombranti anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento.
- Multa da 250 euro per chi conferisce nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi, ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto.
- Multa da 500 euro per chi non conferisce i rifiuti ingombranti provenienti da utenze domestiche, ai centri di raccolta.
- Multa da 250 euro per chi sporca il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine.
- Multa da 500 euro per chi sporca le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile.
- Multa da 500 euro per i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) che non tengono costantemente pulite durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che sono occupate dall'esercizio pubblico, o date in concessione, o concessi in uso temporaneo.
- Multa da € 300 per chi smaltisce sul territorio di Villongo rifiuti provenienti da altri Comuni.
- Multa da 500 euro per tutti i produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi, non assimilati a quelli urbani, che non provvedono a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti, nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge.

ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.** Il Comune effettua le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, Capo III del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati³ agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Percentuali di abbattimento forfettario della superficie per tipo di attività qualora non sia identificabile la superficie effettiva di produzione del rifiuto speciale

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, Serigrafie, Stamperie, Vetriere, Incisioni, Carpenterie ed analoghi	30
Attività artigianali tipo botteghe (Elettricista, Fabbro, Falegname, Idraulico)	20
Barbiere, Estetista, Parrucchiere	20
Carrozzerie, Elettrauto, Autofficine	25
Fonderie, Verniciature in genere, Galvanotecniche, Ceramiche, Smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

ALLEGATO C

Numero presunto di occupanti in rapporto alla superficie complessiva dei locali occupati.

Superficie (mq)		N° occupanti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

ALLEGATO D

Categorie di utenze non domestiche

Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

**DIRETTIVE TECNICHE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

ai sensi dell'art. 21, c. 1, capo III del presente regolamento.

- Articolo 1. Il richiedente si impegna a trattare in proprio a mezzo compostaggio domestico, la frazione organica (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, scarti vegetali del giardino, ossa sminuzzate, ceneri, tovaglioli e fazzoletti di carta ecc.) con espressa esclusione di contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, plastica, carte oleate o patinate, nylon ed ogni altro elemento non biodegradabile;
- Articolo 2. Il richiedente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato "A", evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto nelle strutture di compostaggio;
- Articolo 3. L'effettuazione del compostaggio domestico esonera il comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti e consente di ottenere una riduzione sulla tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, secondo quanto stabilito da apposito e specifico provvedimento;
- Articolo 4. Il compostaggio domestico (in contenitore o in buca) deve avere luogo presso l'abitazione del richiedente e comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, a mezzo di una idonea struttura di compostaggio da installare a cura del richiedente e rispondente ad una delle seguenti tipologie:
- a) apposito contenitore, d'ora in avanti definito "composter" domestico, rispondente alle caratteristiche per dimensioni e tipologia a quelli forniti dall'Amministrazione comunale;
 - b) compost in buca, realizzato mediante struttura rispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato "1" alle presenti direttive tecniche;
 - c) concimaia attiva, se già esistente e già utilizzata per attività di allevamento di animali nel rispetto delle vigenti norme di igiene;
- al fine di ottenere la piena trasformazione dei rifiuti in "compost";
- Articolo 5. Il sito di compostaggio va posizionato a minimo 2 metri dai confini di proprietà se trattasi di composter domestico, 5 metri dai confini se trattasi di compost in buca, e 20 metri se trattasi di concimaia attiva in conformità al vigente Regolamento di igiene, salvo precisi accordi sottoscritti con il confinante interessato;
- Articolo 6. Il composter domestico potrà essere fornito dal comune, al prezzo di mercato risultante da idonea procedura di gara per l'affidamento della fornitura. A carico del richiedente compete il montaggio, la manutenzione del composter, e la corresponsione di una quota parte del costo sostenuto dal comune per l'acquisto del contenitore medesimo, secondo quanto stabilito con specifico provvedimento. Tale importo dovrà essere versato al comune di Villongo con versamento direttamente c/o la

Tesoreria, specificando nella causale di Versamento: "contributo per l'acquisto di composter domestico" prima della consegna del contenitore;

- Articolo 7. Le prescrizioni tecniche generali e le modalità di impiego della struttura per il compostaggio domestico, norme e indirizzo dell'utente, sono quelle previste nel presente atto e allegato "1";
- Articolo 8. Il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti "ordinari" al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica (umido proteico e vegetale) da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate da personale dipendente del comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento;
- Articolo 9. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente atto o anche successivamente impartite dal comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altri violazioni al Regolamento stesso;
- Articolo 10. L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o dalla consegna del contenitore medesimo se fornito dal comune. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del comune ad essere rimborsato della differenza tra il costo di acquisto del composter e la quota a carico del richiedente prevista dall'art. 6, secondo i termini e modalità dallo stesso fissati. Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive;
- Articolo 11. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al comune entro e non oltre i 15 giorni successivi. La cessazione comporta il ripristino del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti e la piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso;
- Articolo 12. La cessazione entro i 2 (due) anni dalla consegna del "composter" domestico, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del comune ad essere rimborsato della differenza tra il costo di acquisto del composter e la quota a carico del richiedente prevista dall'art. 6, secondo i termini e modalità dallo stesso fissati;
- Articolo 13. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Articolo 14. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:
- Per violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;
 - Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 al € 150,00;
 - Per violazioni concernenti l'uso improprio o difforme delle modalità stabilite è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 689/81. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 22/97 e s.m.i. che individuano tra l'altro le sanzioni pecuniarie amministrative devolute ai comuni per la violazione delle disposizioni concernenti l'abbandono dei rifiuti, ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

**ALLEGATO "1":
DIRETTIVE PER IL POSIZIONAMENTO E L'USO DEL COMPOSTER
DOMESTICO, DEL COMPOSTAGGIO IN BUCA O MEDIANTE CONCIMAIA
ATTIVA.**

INDICAZIONI GENERALI

1. Ogni richiesta presentata al comune è di norma valida per una sola unità immobiliare, ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare pur- ché contigue, aventi scoperto comune e sottoscritte da tutti gli aventi titolo;
1. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza;
2. Si intendono qui espressamente richiamati il Regolamento comunale di Igiene, il Regolamento Edilizio, il D.Lgs. n° 22/97 e tutte le disposizioni normative in materia di igiene e sanità pubblica.

In generale, valgano le seguenti prescrizioni tecniche, che non si applicano nel caso venga utilizzata una concimaia attiva per lo smaltimento della frazione umido-proteica dei rifiuti prodotti:

- 1) Il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate, e d'inverno beneficiare del calore del sole;
- 2) Il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;
- 3) Il processo va seguito attentamente, arieggiando se necessario la massa in trasformazione mediante un opportuno ciclo di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso;
- 4) Il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio;

Nel caso venga utilizzata una concimaia attiva, valgono le vigenti prescrizioni sanitarie in materia. In ogni caso, comunque, andrà evitato ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, ratti, ecc, il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria.

METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

1. Compostaggio mediante "COMPOSTER DOMESTICO"
 - a) Dimensioni: per circa 300 o 400 L. di materiale;
 - b) Posizionamento: ad almeno m. 2 dal confine salvo accordo sottoscritto con il confinante;
 - c) caratteristiche: definite dal produttore del composter;
 - d) Indicazioni per l'uso: allegate al composter, secondo le istruzioni del fabbricante;

2. Compostaggio mediante "COMPOST IN BUCA"
 - a) Dimensioni: secondo le tabelle allegate

Tabella 1

Persone	Kg/anno	Volume (mc)
1	73	0.02
2	146	0.05
3	219	0.07
4	292	0.09
5	365	0.12
6	438	0.14
7	511	0.17

Tabella 2

Giardino (mq)	Kg/anno	Volume (mc)
100	500	0.16
200	1000	0.33
400	2000	0.65
600	3000	0.98
800	4000	1.30
1000	5000	1.63
1500	7500	2.44
2000	10000	3.25
3000	15000	4.88
4000	20000	6.50

Parametri

Kg umido/persona	0.2
Kg/mq giardino per anno	5
Peso specifico compost (kg/l)	0.65
kalo di peso (o)	50o
Tempo di permanenza (mesi)	6

Esempio: famiglia di 4 persone con giardino di 600 mq.

Dalla tabella 1 si ottiene un volume di 0.09 mc. di umido proteico.

Dalla tabella 2 si ottiene un volume di 0.98 mc. di verde

Totale volume della concimaia = 0.09 + 0.98 = 1.07 mc.

3

Note: I volumi sono riferiti a compost maturo. Il volume iniziale è notevolmente maggiore, soprattutto in caso di conferimento di verde domestico.

- b) Posizionamento: ad almeno m. 5 dal confine salvo accordo sottoscritto con il confinante;
- c) caratteristiche: buca permeabile di limitata profondità (50/60 cm.), adeguatamente protetta e segnalata, con fondo drenante (ghiaia o ciotoli). Il materiale compostabile va riposto su idonea superficie di supporto (ad es. bancale in legno) al fine di garantire adeguata aerazione del materiale stesso;

3. Compostaggio mediante "CONCIMAIA ATTIVA"

- a) E' utilizzabile una concimaia attiva quale luogo di conferimento del materiale compostabile. E' necessario però che la concimaia sia già esistente ed ancora utilizzata per il conferimento delle deiezioni animali provenienti da allevamenti domestici in essere e realizzata secondo le vigenti norme di igiene.
- b) Posizionamento: ad almeno 20 metri dal confine, in conformità al vigente Regolamento di Igiene, salvo accordo sottoscritto con il confinante.

MATERIALI COMPOSTABILI

Materiali compostabili:

- a) Avanzi di cucina (residui della pulizia di frutta e verdura, generi alimentari, fondi di caffè e the, ecc.)
- b) Scarti del giardino e dell'orto (fiori appassiti, foglie secche, erba da sfalcio, resti di potature, ecc.)
- c) Altri materiali biodegradabili (cartone, carta non patinata, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, ecc.)

Materiali non compostabili:

- a) Tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili (vetro, pile scartate, tessuti, vernici ed altri prodotti chimici, manufatti con parti in plastica e/o metalli, legno verniciato, farmaci scaduti, carta patinata, olii e grassi vari, oggetti contaminati da sostanze non naturali, ecc.)

Materiali parzialmente compostabili:

- a) Avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (perché possono attirare animali indesiderati)
- b) Foglie di piante di difficile decomposizione (magnolia, pino, abete, faggio, castagno, ecc.)
- c) Lettiere per cani e gatti o escrementi di animali da cortile

CAPO IV
REGOLAMENTO COMPONENTE

TASI
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997³⁸, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147³⁹, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili, di cui all'articolo 3, capo II del presente regolamento.

2. E' previsto un vincolo di solidarietà tra tutti i possessori o detentori stabilendo che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Pertanto nell'ipotesi di possessori coincidenti con i detentori, siamo in presenza di una unica obbligazione tributaria, diversamente, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui all'art. 2, Capo I. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

³⁸ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - Articolo 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

³⁹ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"

ART. 5 BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011⁴⁰ e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 3 e 7 del Regolamento componente "IMU" di cui al Capo II.
- 3.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 3 del Regolamento componente "IMU" di cui al Capo II.
- 4.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 6 ALIQUOTE

- 1.** Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

ART. 7 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1.** Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
- 2.** La detrazione di cui al punto 1 può essere maggiorata di un'ulteriore detrazione riconosciuta dal Consiglio Comunale con la medesima delibera di cui sopra, per ciascun figlio a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Art. 8 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1.** Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a)** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b)** l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

⁴⁰ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." - Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

⁴¹ "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 9 DETRAZIONE FIGLI DISABILI

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per figli disabili stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833⁴¹, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601⁴², e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (enti non commerciali), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917⁴³, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;⁴⁴.

ART. 11 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili la cui copertura è parzialmente garantita dalla tassa sui servizi sono quelli definiti dal DPR 194/1996, art. 2, comma 3 lettera e);

2. In particolare sono servizi indivisibili quelli con la seguente classificazione:

⁴² "Disciplina delle agevolazioni tributarie" – Art. 5 bis – Immobili con destinazione ad usi culturali.

⁴³ "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi."

⁴⁴ "Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" – Art. 16 Nozione di attività di religione o di culto.

- 01 01 organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 01 02 segreteria generale, personale e organizzazione;
- 01 03 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 01 04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 01 06 ufficio tecnico;
- 01 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 01 08 altri servizi generali;
- 03 01 polizia municipale;
- 05 01 biblioteche, musei e pinacoteche;
- 5 02 teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
- 6 03 manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
- 08 01 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 8 02 illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 9 01 urbanistica e gestione del territorio;
- 09 03 servizi di protezione civile;
- 09 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3. L'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta è prevista nella delibera annuale di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 13 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.